

IL COLLEGIO DI COORDINAMENTO

composto dai Signori:

Dott. Maurizio Massera <i>Presidente del Collegio ABF di Roma</i>	Presidente
Dott. Flavio Lapertosa <i>Presidente del Collegio ABF di Milano</i>	Membro effettivo
Dott. Marcello Marinari <i>Presidente del Collegio ABF di Napoli</i>	Membro effettivo
Prof. Avv. Gustavo Olivieri <i>Componente del Collegio ABF di Roma designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore</i>	Membro effettivo [Estensore]
Prof. Avv. Giuseppe Guizzi <i>Componente del Collegio ABF di Napoli designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato</i>	Membro effettivo

nella seduta del 23/09/2015, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

FATTO

La società ricorrente intrattiene con l'intermediario resistente un rapporto di conto corrente e relativa convenzione di assegno. Il 3 gennaio 2014 la società emetteva un assegno bancario a valere su quel conto per l'importo di euro 1.200. In data 9 gennaio l'assegno veniva presentato all'incasso ma non poteva essere pagato per mancanza di provvista. Il 13 gennaio il titolo veniva protestato con atto notarile e il 22 gennaio la banca resistente inviava al correntista il preavviso di revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni. Quindi, dal 19 marzo 2014 provvedeva ad iscrivere la ricorrente nell'archivio CAI.

La ricorrente, dopo aver presentato reclamo, si è rivolta all'ABF, Collegio di Milano, contestando la correttezza del comportamento tenuto nella specie dalla banca resistente sotto un duplice profilo.

In primo luogo, la banca trattaria avrebbe inviato il preavviso di revoca oltre il termine previsto dall'art. 9-bis, l. n. 386/1990. Inoltre, il preavviso sarebbe stato inviato presso una sede secondaria della società non coincidente con il domicilio eletto ai sensi della disposizione da ultimo citata.

La condotta dell'intermediario sopra descritta avrebbe impedito alla ricorrente di venire a conoscenza dell'avvenuto protesto e di procedere al pagamento tardivo dell'assegno ai sensi dell'art. 8, l. n. 386/1990, con conseguente segnalazione in CAI della stessa e revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni a livello di sistema.

Per effetto della segnalazione in CAI e della conseguente revoca, la società ricorrente avrebbe subito un grave pregiudizio economico, che la stessa quantifica in complessivi euro 90.000.

L'intermediario, dal canto suo, respinge ogni addebito circa la correttezza del suo operato. Fa presente che il protesto è stato levato nei termini di legge, al pari del preavviso di revoca, il quale sarebbe stato inviato ad un indirizzo corretto ed ivi regolarmente ricevuto dal destinatario della comunicazione.

Quanto ai danni lamentati dalla ricorrente, la banca rileva che la situazione di difficoltà economica sarebbe ascrivibile non già alla levata del protesto e alla iscrizione in CAI della società, quanto piuttosto ad una situazione economica e finanziaria già compromesse prima del verificarsi dei fatti di cui qui si controverte. La banca conclude quindi per il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Il ricorso veniva esaminato nella seduta del 25 giugno 2015 all'esito della quale dal Collegio territoriale competente, ravvisata l'importanza e la delicatezza delle questioni sollevate dalla ricorrente, riteneva opportuno rimettere la questione al Collegio di coordinamento dell'ABF.

DIRITTO

Le questioni controverse sottoposte all'attenzione Collegio di coordinamento riguardano il mancato rispetto da parte della banca trattaria di due prescrizioni contenute nell'art. 9-bis, l. n. 386/1990, recante la disciplina sanzionatoria degli assegni bancari, che meritano di essere partitamente analizzate.

La prima prevede che il preavviso di revoca venga inviato dalla banca “entro il decimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo”; la seconda prescrive che tale comunicazione sia effettuata “presso il domicilio eletto dal traente a norma dell’art. 9-ter”.

La ricorrente sostiene che entrambi i precetti sarebbero stati nella specie violati e ne fa discendere la illegittimità della successiva segnalazione del suo nominativo in CAI.

Dalla documentazione in atti risulta, in effetti, che la comunicazione di cui si discute è stata inviata dalla banca oltre il termine di dieci giorni dalla presentazione del titolo all’incasso ed in un luogo diverso da quello ove la società aveva eletto domicilio a norma dell’art. 9-ter, l. n. 386/1990.

Ciò non di meno il Collegio ritiene, per i motivi di cui subito si dirà, che dalle suddette violazioni non possa farsi discendere la illegittimità della successiva segnalazione della ricorrente in CAI.

Quanto al mancato rispetto del termine di dieci giorni previsto dall’art. 9-bis, l. n. 386/1990, esso deve ritenersi dettato nell’interesse non già del traente dell’assegno, bensì dei terzi che con questi intrattengano rapporti. Lo si evince chiaramente dalle conseguenze che lo stesso legislatore riconnette al mancato rispetto del termine da parte della banca trattaria, la quale rimane “obbligata a pagare gli assegni emessi dal traente dopo tale data e fino al giorno successivo alla comunicazione anche se manca o è insufficiente la provvista” (art. 9-bis, comma 5, l. n. 386/1990).

Ne discende che il mancato rispetto del termine da parte della banca non può essere invocato dal traente del titolo risultato impagato per contestare la legittimità della segnalazione del suo nominativo in CAI, così come del resto già affermato in precedenti decisioni dal Collegio di Roma (dec. n. 5377/2014).

Quanto alla seconda questione sollevata nell’ordinanza di rinvio, essa concerne le conseguenze derivanti dall’invio della comunicazione in luogo diverso da quello dove il cliente ha eletto domicilio ai sensi della disposizione in esame. In questo caso, la norma appare chiaramente dettata a tutela del traente e caratterizzata da un rigoroso formalismo finalizzato a rendere assolutamente certo il domicilio al quale inviare una comunicazione così rilevante per il cliente. Il che aveva già indotto il Collegio di coordinamento ad affermare che “in nessun caso la banca avrebbe potuto indirizzare l’avviso ad un domicilio diverso” (dec. n. 2181/2012).

Nel caso che occupa, tuttavia, è pacifico che la società abbia ricevuto la comunicazione inviata dalla banca ed è proprio tale circostanza che induce a ritenere che l’interesse sostanziale tutelato dalla disposizione in esame sia stato comunque soddisfatto.

Ne discende che anche questa seconda violazione, sia pure per ragioni diverse, non sia tale da determinare la illegittimità della successiva segnalazione in CAI della ricorrente, la quale ben avrebbe potuto sottrarsi alle conseguenze negative da essa derivanti provvedendo al pagamento tardivo del titolo ai sensi dell'art. 8, l. n. 386/1990.

Le considerazioni che precedono, nell'escludere la illegittimità della segnalazione effettuata dalla banca resistente, consentono inoltre di ritenere assorbita la richiesta di risarcimento danni avanzata nei suoi confronti dalla ricorrente.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA